

COMUNE DI FIRENZE

Città metropolitana di Firenze

Direzione Servizi Tecnici

Contratto affidamento servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

Con la presente scrittura privata non autenticata, da valersi ad ogni effetto di legge, redatta mediante strumenti informatici e sottoscritto con firme digitali, come previsto dall'art. 32 comma 14 del Dlgs. 18 aprile 2016 n. 50,

TRA:

L'Ing. Filippo Cioni nato a [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede dell'ente di cui appresso in Firenze, via Giotto n. 4, il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio, ma in rappresentanza e per conto del COMUNE DI FIRENZE (codice fiscale 01307110484), in qualità di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione posto sotto la Direzione Servizi Tecnici, conferito con Decreto del Sindaco n. 75 del 10/10/2019, autorizzato al presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, nonché in forza dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'art. 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale, di seguito denominato anche "Committente";

E

l'Arch. ALESSANDRO BARBI codice fiscale [REDACTED] con studio tecnico in Impruneta (Firenze) via della Pinetina 43 - pec alessandro.barbi@pec.architettifirenze.it, iscritto all'Albo degli Architetti di Firenze al n. 5181, di seguito denominato anche "Professionista";

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale della Direzione Servizi Tecnici n. 03577/2021 del 09/06/2021 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva di un servizio attinente

all'architettura e all'ingegneria, in sospensione di efficacia in attesa dell'esito delle

verifiche del possesso dei requisiti richiesti, e approvato lo schema del contratto;

- che il servizio oggetto di affidamento consiste negli adempimenti connessi

all'attività di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito

dell'intervento: "Scuola dell'infanzia Fioretta Mazzei - intervento di adeguamento

alla normativa statica e sismica" – Codice Opera 200321, CUP H17B20005480007,

comprendente tutte le prestazioni di cui all'art. 92 del D.lgs. 81/08;

- richiamate le note del Direttore della Direzione Servizi Tecnici del 25/10/2018 e

del 11/09/2019 riguardo alla procedura ~~semplificata per gli affidamenti~~ inferiori ad

Euro 5.000,00 e alla rinuncia all'acquisizione della garanzia definitiva

- che sono state completate, con esito positivo, le verifiche del possesso dei requisiti

richiesti, come risulta dalla documentazione acquisita e depositata in atti, pertanto

l'aggiudicazione ha piena efficacia giuridica.

TUTTO CIO' PREMESSO

il Comune da un lato e il Professionista dall'altra convengono e stipulano quanto

segue:

Art. 1 - OGGETTO

Il Comune di Firenze, affida al Professionista, che accetta, e si obbliga, l'esecuzione

del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito

dell'intervento: "Scuola dell'infanzia Fioretta Mazzei - intervento di adeguamento

alla normativa statica e sismica" – Codice Opera 200321, comprendente tutto quanto

previsto e di competenza del CSE, ed in particolare tutte le prestazioni di cui all'art.

92 del D.lgs. 81/08 e nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 10.

Il Professionista si impegna ad eseguire il servizio in conformità a quanto previsto

da tutta la normativa applicabile in materia, secondo le regole tecniche, principi e

regole deontologiche del settore. Il Professionista si impegna alla immediata presa in carico del servizio in oggetto e dovrà seguire le direttive che gli verranno impartite dal RUP, impegnandosi a confrontare tempestivamente con lo stesso le attività.

Art. 2 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per la prestazione richiesta è corrispondente all'importo stabilito nell'offerta presentata dal Professionista, per un importo della prestazione comprensivo di spese generali e oneri accessori per € 4.000,00 e al netto di oneri previdenziali ed assistenziali pari ad € 160,00 oltre € 915,20 per IVA al 22% per un totale di € 5.075,20. Detto importo si intende riferito a tutte le prestazioni professionali necessarie per l'esecuzione del servizio in oggetto, come descritto nel precedente articolo 1, ed è da intendersi fisso e invariabile. L'erogazione del corrispettivo avverrà in linea con gli stati di avanzamento dei lavori.

ART. 3 DURATA E PENALI

Il Professionista dovrà seguire le direttive che gli verranno impartite dal RUP impegnandosi a confrontare tempestivamente con lo stesso le attività. La prestazione dovrà essere completata secondo l'andamento dei lavori, con la precisazione che gli stessi potranno protrarsi fino all'estate del 2022 compresa. Si stabilisce l'applicazione di una penale pari a uno per mille per ogni giorno di ritardo sulle tempistiche dettate dalla procedura ex D.lgs. 81/08.

ART. 4 GARANZIE

Il Professionista dichiara il possesso di idonea Polizza Assicurativa per responsabilità civile verso terzi, rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni n. ~~1/58369/122/59427668~~ con massimale di Euro 556.796,24 con durata fino al 15/05/2022, con obbligo di rinnovarla alla scadenza, mantenendola in vigenza fino al completamento della prestazione.

ART. 5 – RAPPORTI

Resta inteso che:

- a) l'attività del Professionista relativamente al presente contratto non comporta alcun vincolo di subordinazione gerarchica e/o disciplinare con l'Ente committente;
- b) l'attività del Professionista relativo al presente contratto non determina alcun inserimento nella struttura organizzativa dell'Ente committente, per cui l'attività risulta espletata con ampi margini di discrezionalità ed autonomia, senza alcun obbligo di osservanza di un orario predeterminato;
- c) il Comune di Firenze rimane estraneo ai rapporti che il Professionista abbia o possa stabilire con i propri collaboratori;
- d) Il Comune di Firenze non sarà responsabile per ogni eventuale danno che, a qualunque titolo, possa derivare a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività concernente il presente contratto.

ART. 6 ASSENZA INCOMPATIBILITA'

Il Professionista dichiara che non sussistono in atto, né saranno instaurati durante l'esecuzione del contratto, rapporti professionali con terzi comunque controinteressati del Comune nella specifica materia oggetto del servizio e con riferimento alla tipologia di appartenenza di questo.

ART. 7 - TRACCIABILITA' E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi e per gli effetti della legge 13 agosto 2010, n. 136, i pagamenti verranno effettuati esclusivamente sul conto corrente indicato dall'Appaltatore, come da comunicazione effettuata dallo stesso di cui al protocollo 197893/2021 e conservata in atti. Lo stesso si obbliga, ai sensi della normativa sopra citata, a comunicare ogni modifica relativa al conto indicato. Il Codice CIG riferito all'intervento è: CIG:

Z0631DF175. Il Professionista dovrà emettere le fatture in formato elettronico

secondo le disposizioni legislative vigenti, indicando il relativo Codice Ufficio I.P.A.

8Q2DO4. Il Professionista assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi

finanziari previsti dalla Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta, sia in proprio sia

nei rapporti con i propri sub-appaltatori e sub-contraenti, mediante trasmissione

all'Ente appaltante della relativa documentazione. Il Professionista si impegna, ai

sensi dell'art. 3 della medesima legge, ad utilizzare conti correnti bancari o postali,

sui quali verranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto,

da effettuarsi con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o

di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Si conviene

e si stipula la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del codice civile ed art. 3,

comma 8 e 9 bis, della Legge 136/2010 e s.m.i., per cui il presente contratto si

intende automaticamente risolto se le transazioni finanziarie sono eseguite senza

avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. e comunque in caso di

mancato utilizzo di altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle

operazioni.

ART. 8 OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI

COMPORAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” approvato con

Deliberazione di Giunta n. 471 del 30/12/2013, e del Codice di Comportamento dei

dipendenti del Comune di Firenze, in particolare con rinvio all'art. 2, approvato con

Deliberazione di Giunta n. 12 del 26/01/2021, il Professionista e, per suo tramite, i

suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione

del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che si richiamano integralmente al presente contratto e che sono reperibili dal sito internet del Comune, nella sezione: "Home > Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Atti generali > Codice disciplinare e codice di condotta > Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (approvato con Dpr 62/2013) e Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze". Il Professionista si impegna ad adeguare la propria condotta alle disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze e a non assumere iniziative in contrasto con il medesimo, consapevole che la violazione delle suddette norme costituisce inadempimento contrattuale e come tale valutabile dal Dirigente ai fini della risoluzione del contratto, in base alla gravità della violazione.

ART. 9 RISERVATEZZA

Le Parti dichiarano di aver preso visione dell'informativa relativa alla raccolta dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 - GDPR - "Regolamento generale sulla protezione dei dati" pubblicati all'indirizzo del Comune di Firenze nella pagina home al link "privacy" (<https://www.comune.fi.it/pagina/privacy>) e autorizzano, con l'apposizione della firma in calce al presente contratto, il Comune di Firenze, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, all'utilizzo dei dati personali.

Il Professionista dichiara di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che: - il Comune di Firenze è titolare del trattamento e il responsabile del trattamento è il Direttore pro tempore della Direzione Servizi Tecnici; - che i dati personali sono raccolti e trattati dagli incaricati del trattamento,

appositamente individuati dal Responsabile del trattamento ai fini del presente procedimento amministrativo; - che i dati saranno raccolti con una banca dati anche informatizzata; - che la comunicazione o diffusione dei suddetti dati ad altri Enti pubblici o soggetti privati sarà effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste dalla normativa vigente; - che all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 15 del GDPR e che tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Firenze.

ART. 10 MODALITA' E TEMPISTICHE CONNESSE A EMERGENZA COVID

Considerato l'attuale periodo di emergenza per il coronavirus, i firmatari concordano che le modalità di svolgimento dei lavori e servizi e le relative tempistiche saranno adeguate alle norme di legge in vigore e quelle sopravvenute in perfetto accordo fra i sottoscrittenti il presente contratto. Resta inteso che ogni adeguamento che si potrebbe rendere necessario non modificherà il presente accordo contrattuale per la parte economica ma esclusivamente sulle modalità e tempistiche dello svolgimento più adeguate e convenienti per entrambi i sottoscrittenti.

ART. 11 CONTROVERSIE

Il Professionista è obbligato a eleggere e mantenere il proprio domicilio ai fini dell'appalto nel luogo e con i recapiti indicati nel presente contratto e, per il caso di successiva modifica, a darne immediata comunicazione formale a mezzo pec alla Stazione Appaltante (direzione.servizitecnici@pec.comune.fi.it), intendendosi altrimenti comunque valida ai fini delle comunicazioni e notificazioni l'elezione di domicilio che figura nel presente contratto. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto d'appalto, su istanza dell'amministrazione committente, possono essere fatte all'appaltatore, presso lo studio professionale dell'appaltatore come dichiarato. Per ogni controversia che

dovesse sorgere in ordine al presente contratto, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Firenze. Le controversie che potrebbero sorgere relativamente al presente appalto saranno risolte secondo le vigenti disposizioni di legge.

ART. 12 SPESE DEL CONTRATTO

Le spese, imposte e tasse di ogni natura discendenti dal presente contratto sono a carico del Professionista che se le assume. L'imposta di bollo è assolta con il deposito dei contrassegni telematici per l'importo complessivo di Euro 32,00

(trentadue virgola zero) che riportano i numeri identificativi: 00039201-00039202 del 16/06/2021, conservate in originale dal Professionista come da dichiarazione acquisita (prot. 197893/2021). Il presente contratto, avendo ad oggetto prestazioni soggette ad I.V.A., sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 131/1986 e art. 1 lettera b della Tariffa Parte II allegata al medesimo decreto.

Il presente contratto è redatto mediante strumenti informatici, come previsto all'art. 32, comma 14, del Dlgs. 18 aprile 2016 n. 50, su 8 (otto) pagine a video, viene dalle Parti contraenti approvato e sottoscritto con modalità elettronica consistente nell'apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) D.Lgs. n. 82/2005, previo accertamento della validità del certificato di firma utilizzato dalle parti e conformità al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del suddetto Codice, e si perfeziona al momento della ricezione tramite PEC da parte del Comune committente, primo firmatario del presente contratto, della sottoscrizione del medesimo da parte del Professionista.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile si rilegge e si approva espressamente gli artt. 2, 3, 5, 6, 7 e 10 del presente contratto.

Per il Comune di Firenze (f.to Ing. Filippo Cioni)

Il Professionista (f.to Arch. Barbi Alessandro)